



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 16/10/2018

ADOTTATO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25/10/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Il regolamento di Istituto realizza in pratica gli indirizzi fissati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. In particolare, il regolamento mira a fissare le condizioni che consentano alla scuola di essere un luogo accogliente e libero, capace di valorizzare i talenti individuali; di promuovere la socializzazione e la solidarietà tra individui; di sviluppare la consapevolezza e la responsabilità degli studenti nel loro rapporto – individuale e collettivo – con lo spazio pubblico, con le regole, con i pari e con l'autorità; di trasformare lo studio in occasione di crescita umana, culturale e civile.

Prima parte
Organizzazione della scuola

Articolo 1

Accesso all'Istituto

L'accesso alle classi sarà consentito a partire dal suono della prima campanella, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'avvio dell'attività didattica sarà segnalato da una seconda campanella. Gli studenti potranno entrare non oltre i successivi dieci minuti. Gli studenti ritardatari non saranno ammessi in classe; in nessun caso gli studenti minorenni saranno allontanati dall'Istituto, ma aspetteranno nell'atrio fino all'inizio dell'ora successiva. (La Dirigenza garantisce la vigilanza dello studente). Il ritardo dovrà essere giustificato.

In casi eccezionali (ad esempio: problemi di traffico, meteorologici, ritardo di mezzi pubblici), e previa autorizzazione della Dirigenza, sarà consentito l'ingresso in classe oltre il limite fissato, senza registrazione del ritardo.

Articolo 2

Giustificazioni

Le assenze e i ritardi devono essere giustificati sul registro elettronico; la giustificazione deve essere effettuata dal depositario della firma.

Lo studente che non abbia giustificato sarà ammesso in classe con riserva. Se non giustifica nei tre giorni successivi, non sarà ammesso in classe e la famiglia verrà tempestivamente contattata.

Articolo 3

Validità anno scolastico

Affinché l'anno scolastico sia considerato valido, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle lezioni. La possibilità di deroga è prevista, in casi del tutto straordinari e motivati, solo per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dello studente, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione¹.

Articolo 4

Uscita dall'Istituto

E' vietato allontanarsi prima della fine delle lezioni. Gli studenti potranno lasciare l'Istituto in anticipo solo per situazioni eccezionali e documentate. In questi casi, i maggiorenni dovranno aver presentato la richiesta con anticipo, in tempo utile per essere autorizzata dalla Dirigenza; i minorenni potranno uscire prima della

¹ D.P.R. 122/2009



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

fine delle lezioni solo se prelevati direttamente dai genitori o, in casi eccezionali, da un delegato. Per evitare interruzioni dell'attività didattica, le uscite anticipate dovranno possibilmente coincidere con il cambio dell'ora.

Il delegato dovrà presentare: la fotocopia del documento di uno dei genitori; un'autorizzazione, firmata da un genitore, in cui egli consenta esplicitamente al delegato di prelevare lo studente.

Articolo 5

Ritardi

Sono consentiti due ritardi e due uscite anticipate al mese. Entrate in ritardo e uscite in anticipo sono vietate nell'ultimo mese dell'anno scolastico; le deroghe devono essere adeguatamente documentate e, in ogni caso, autorizzate dalla Dirigenza, ferme restando le norme generali previste nell'articolo 4.

Articolo 6

Soccorso sanitario

Qualora accusi un malessere prima della fine delle lezioni, lo studente informa il docente che in quel momento si trova in classe; questi si rivolgerà agli addetti al primo soccorso, che contatteranno la famiglia. Qualora la situazione lo renda necessario, sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico. Di norma la procedura è la seguente:

- a. assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico specializzato fino all'arrivo del genitore ed eventuale chiamata dell'ambulanza;
- b. comunicazione telefonica a un genitore.

Articolo 7

Uscite dall'aula

Durante le lezioni lo studente potrà, se necessario, uscire per utilizzare il bagno. Tali uscite vanno autorizzate dal docente e, di norma, non sono consentite in prima ora né nell'ora successiva alla ricreazione. Gli studenti, a queste condizioni, possono allontanarsi dalla classe solo uno per volta, e solo per il tempo strettamente necessario. Lo studente dovrà utilizzare il bagno del piano, e comunque quello più vicino che gli venga indicato dai collaboratori scolastici. Qualunque indugio o perdita di tempo sarà valutata dal docente come un'infrazione al regolamento di disciplina, e come tale sanzionata.

Questo vale anche per tutti gli allontanamenti dalla classe (per parlare con un altro docente, per chiedere un'assemblea, ...). Ogni uscita dalla classe, non autorizzata dal docente, è sanzionata come violazione del regolamento di disciplina.

Articolo 8

Cambio dell'ora

Al cambio dell'ora, gli studenti devono restare in classe. La richiesta di uscire, per le motivazioni previste all'art. 7, deve essere rivolta al docente subentrante, e da lui autorizzata. L'uscita dalla classe al cambio dell'ora, anche solo per sostare in corridoio, sarà trattata come allontanamento non autorizzato, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 7.

Articolo 9

Colazioni

Durante la seconda ora, uno studente può raccogliere le richieste dei compagni per la colazione; potrà poi uscire per consegnare la lista al bar interno alla scuola. Le colazioni saranno ritirate qualche minuto prima della ricreazione. Anche per tali operazioni, valgono le regole fissate negli artt. 7, 8.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Articolo 10

Intervallo

Durante l'intervallo, gli studenti possono uscire in corridoio e nel cortile interno. Non è consentito uscire dalla scuola né fumare.

Articolo 11

Viaggi d'istruzione

Tra le attività didattiche, i Consigli di classe possono prevedere dei viaggi di istruzione. Le norme che regolano l'organizzazione e lo svolgimento di tali visite non sono momenti di sospensione dei percorsi di crescita e di apprendimento, ma occasioni di approfondimento, di verifica e di esperienza diretta dei contenuti discussi durante l'anno scolastico.

Di norma, alle classi di biennio saranno proposte uscite della durata massima di una giornata; per le classi di triennio potranno essere pensate uscite di più giorni, con l'esclusione, per le terze, di destinazioni estere.

Il viaggio di istruzione, essendo un'attività didattica a tutti gli effetti, potrà essere effettuato solo con il concorso di almeno i 2/3 degli studenti. L'opportunità di eventuali deroghe a tale limite sarà analizzata caso per caso dalla Dirigenza che, sulla base delle adesioni e delle motivazioni didattiche presentate dai Consigli di classe, deciderà in maniera autonoma e insindacabile.

I criteri che regolano l'opportunità di proporre uscite e viaggi di istruzione sono le motivazioni didattiche e l'affidabilità del gruppo classe, dal punto di vista della responsabilità e della capacità di autodisciplina. Il Consiglio, dunque, può escludere la classe dal viaggio di istruzione se gli studenti non mostrano sufficienti capacità di autocontrollo o un interesse significativo per gli obiettivi didattici proposti.

Durante i viaggi di istruzione, tutti gli studenti partecipanti, inclusi dunque i maggiorenni, sono sotto la responsabilità dei docenti accompagnatori. Ne consegue che tutte le norme di comportamento previste nel presente regolamento sono valide anche in occasione delle uscite didattiche. La scuola, con congruo anticipo rispetto alla partenza, metterà a disposizione delle famiglie il regolamento dei viaggi di istruzione, firmando il quale genitori e studenti si impegnano ad osservare le norme ivi contenute.

Seconda parte
Diritti degli studenti

Articolo 12

Riservatezza

Lo studente ha diritto alla riservatezza.

La raccolta dei dati che lo riguardano è fatta nel rispetto della normativa in materia e solo per gli scopi consentiti. Senza l'esplicito consenso dello studente o, nei casi previsti, di quello dei suoi genitori, la scuola non dà informazioni agli estranei.

Articolo 13

Informazione

Ogni studente ha diritto di essere informato su decisioni e norme che riguardano la vita scolastica. Tali informazioni potranno essere ottenute mediante comunicazioni verbali da parte del personale, informazioni scritte e affisse nelle apposite bacheche situate nell'atrio della scuola, per mezzo del sito dell'Istituto e con ogni altro strumento idoneo a tale scopo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Articolo 14

Valutazione

Lo studente ha diritto ad una valutazione del profitto scolastico che sia tempestiva e chiara, che gli permetta di prendere coscienza dei propri punti di forza e di debolezza².

Articolo 15

Attività integrative e aggiuntive

Lo studente ha diritto di scegliere tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola, nell'ambito di quelle proposte e indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Articolo 16

Rispetto della vita culturale e religiosa e accoglienza degli studenti stranieri

Ogni studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.

Per gli studenti neoarrivati in Italia (N.A.I.) la scuola si impegna a creare condizioni che ne favoriscano l'inserimento scolastico e permettano loro di superare con gradualità le difficoltà di carattere linguistico.

Doveri degli studenti

Articolo 17

Doveri generali

Per una pacifica e proficua convivenza, tutti coloro che frequentano la scuola sono tenuti ad osservare i principi del buon comportamento, rispettando i diritti della personalità, i singoli ruoli e le leggi dello Stato.

Articolo 18

Frequenza, giustificazioni, impegno scolastico e principio di collaborazione

Per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi posti dall'istituzione scolastica lo studente deve: frequentare regolarmente e puntualmente le lezioni; giustificare tempestivamente le assenze ed i ritardi (in caso di false giustificazioni, si applicheranno sanzioni secondo la tabella allegata); assolvere assiduamente gli impegni di studio riportati sul registro (elettronico/cartaceo); seguire le indicazioni offerte dagli insegnanti.

Inoltre, gli studenti devono contribuire a prevenire, collaborando attivamente con tutta la comunità scolastica, eventuali atti di bullismo e cyberbullismo (vedi art. 23).

Articolo 19

Decoro dell'ambiente scolastico

Gli studenti devono indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico, come segno di rispetto verso i compagni, verso il personale della scuola e verso l'istituzione scolastica.

Essi devono contribuire a mantenere confortevole l'ambiente scolastico, lasciandolo pulito e in ordine (è vietato lasciare a terra rifiuti, scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri ...). Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell'aula sarà eliminato imbiancando a spese della classe. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d'Istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

² Vedi PTOF



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Articolo 20

Norme di sicurezza

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste.

Articolo 21

Patrimonio della scuola

Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. La responsabilità dell'utilizzo improprio dei macchinari in laboratorio, degli arredi scolastici, di eventuali ammanchi o danneggiamenti ricadrà su coloro che li hanno provocati.

Articolo 22

Effetti personali

Gli studenti sono gli unici responsabili della custodia dei loro effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, telefonini ...). L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti.

Articolo 23

Uso dei cellulari e cyberbullismo

In seguito all'emanazione di una specifica disciplina legislativa³ in tema di uso di dispositivi elettronici a scuola, si evince la sussistenza di un divieto, per ogni studente, di utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle lezioni, se non su indicazione e supervisione del docente ed esclusivamente a sostegno delle attività didattiche.

Agli studenti che utilizzano i suddetti dispositivi senza l'autorizzazione del docente saranno comminate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, aumentate in caso di reiterazione della violazione ed aggravate in seguito all'utilizzo della tecnologia per offendere le persone o l'istituzione scolastica o diffondere immagini in maniera illecita (vedi tabella sanzioni allegata). In particolare, gli atti di CYBERBULLISMO⁴ (ossia bullismo attuato per via telematica e on-line), le condotte che si configurano come forme di cyberbullismo verranno considerate mancanze gravi e conseguentemente sanzionate. Per tali violazioni potranno anche essere attivate le procedure che prevedono la formale segnalazione alle forze di polizia.⁵

Articolo 24

Divieto di fumo

Ai sensi della normativa vigente, è stabilito il divieto assoluto di fumo⁶ in ogni pertinenza della Scuola (spazi interni ed aree esterne come piazzale, cortile, rampe di accesso al piano seminterrato, scale di sicurezza ecc.) ed è esteso anche all'utilizzo delle "sigarette elettroniche"⁷. I responsabili preposti all'applicazione del divieto sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo⁸. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. I trasgressori saranno soggetti alle

³ Vedi: Decalogo sull'uso dei dispositivi elettronici emanato in attuazione del piano nazionale digitale previsto dalla L. 107/2015; linee d'indirizzo prot. n.30 del 15/3/2007.

⁴ L. 71/2017

⁵ L. 71/2017

⁶ L. n. 128/2013

⁷ DL. 104/2013, art 4

⁸ Art.4 c.1 lett. b Direttiva del 14.12.95 sul "Divieto di fumo" e Accordo Stato-Regioni del 16.12.04



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

sanzioni previste dalla legge, nonché dal presente regolamento (vedi tabella sanzioni allegata). Per gli aggiornamenti degli aspetti normativi, vedasi direttiva annuale del Dirigente scolastico pubblicata sul sito.

Articolo 25

Rispetto delle Norme

Ogni studente ha l'obbligo di rispettare il presente regolamento, lo Statuto delle studentesse e degli studenti e le decisioni prese dagli organi della scuola.

I comportamenti non conformi saranno sanzionati, a seconda della gravità, sulla base della tabella allegata. Le stesse conseguenze si applicheranno ai comportamenti tenuti nelle attività extracurricolari (ad esempio nei viaggi d'istruzione o nelle uscite didattiche), sui social networks e in generale sul WEB, anche se tali condotte sono poste in essere fuori dai luoghi e dai tempi scolastici.

Terza parte

Disciplina

Articolo 26

Principi generali⁹

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti nella comunità scolastica nonché al recupero dello studente anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Non possono, pertanto, essere irrogate sanzioni "collettive".

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni disciplinari senza essere posto in condizione di esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono di norma temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno, tranne che per casi di particolare gravità.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

Articolo 27

Sanzioni

Per effetto del principio della proporzionalità e della gradualità, le sanzioni possono consistere in:

- a. nota scritta sul registro di classe cartaceo ed elettronico;
- b. ammonizione scritta;
- c. allontanamento per periodi non superiori a quindici giorni;
- d. allontanamento per periodi superiori a quindici giorni;
- e. allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

⁹ DPR n. 249/1998 art. 4



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Articolo 28

Organi competenti

Per la sanzione disciplinare della nota scritta sul registro di classe (vedi art. 27 punto a) è competente il docente cui è affidata la vigilanza.

Per la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta (vedi art. 27 punto b) è competente il Dirigente scolastico.

Nel caso di sanzione che comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni (vedi art. 27 punto c), è competente il Consiglio di classe.

Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, accompagnata o meno dall'esclusione dallo scrutinio finale o dalla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (vedi art. 27 punto d, e), è competente il Consiglio d'istituto.

Articolo 29

Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe

Nel caso di violazioni che prevedano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 27 punto c) viene riunito il Consiglio di classe in tutte le sue componenti presieduto dal Dirigente scolastico. Viene convocato, inoltre, lo studente cui è imputata la violazione mediante comunicazione scritta contenente la contestazione degli addebiti.

Lo studente potrà far pervenire al Dirigente scolastico, anche per iscritto, ogni elemento a sua difesa entro il giorno precedente la riunione del Consiglio di classe.

La seduta del Consiglio di classe si articola nelle seguenti fasi:

Fase istruttoria

Il Dirigente scolastico invita il docente coordinatore e gli altri membri del Consiglio di classe ad esporre i fatti e ogni elemento utile alla loro ricostruzione; vengono ascoltati eventuali testimoni.

Lo studente cui è imputata la violazione viene invitato ad esporre le proprie ragioni e gli elementi a propria discolta.

Fase deliberativa

Il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi raccolti e si pronuncia sulla proposta formulata, di norma, dal coordinatore della classe.

Fase della comunicazione

Il Dirigente scolastico invita lo studente interessato a rientrare nell'aula della riunione e gli comunica la decisione, offrendogli la possibilità di convertire la sanzione dell'allontanamento temporaneo in un'attività utile alla crescita dello studente o in favore della comunità scolastica, indicata dal Consiglio di classe. La decisione sarà presa dallo studente o, nei casi previsti, dai genitori entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Della sanzione viene data comunicazione scritta allo studente o, nei casi previsti, ai genitori.

La modalità di svolgimento e la durata della sanzione sono annotate sul registro di classe a cura del docente coordinatore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Articolo 30

Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio d'istituto

Per le sanzioni di competenza del Consiglio d'istituto viene adottata analoga procedura così come descritta dall'articolo 29 dove si intende sostituito "Consiglio di classe" con "Consiglio di istituto"; inoltre nella fase istruttoria l'espressione "il Dirigente scolastico invita il coordinatore ad esporre i fatti" è sostituita con "il Dirigente scolastico espone i fatti e ogni elemento utile".

Articolo 31

Impugnazioni¹⁰

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto su proposta del Collegio dei docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, agli atti aventi forza di legge, ai regolamenti e alle norme ministeriali che prevalgono, in caso di contrasto, sul regolamento di istituto.

¹⁰ DPR 24 n. 249/98, art. 5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Largo Brodolini" – Pomezia

Tabella sanzioni

Sanzioni che non comportano allontanamento dalle lezioni		
Violazione	Sanzione	Organo competente
A. Ripetute violazioni dei doveri di cui agli artt. 18-19 ad esempio: <ul style="list-style-type: none">• Mancate giustificazioni di assenze e ritardi• Mancato assolvimento degli impegni di studio e delle indicazioni impartite dai docenti	• Nota scritta sul registro cartaceo ed elettronico. • Ammonizione scritta. (Per il punto C Eventuale richiesta risarcimento danni ex art. 2043 c.c.)	• Docente responsabile • Dirigente scolastico (Nei casi di particolare complessità)
B. Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni di non particolare gravità (art. 17)		
C. Volontario danneggiamento di arredi scolastici, strutture di lieve entità (art. 21)		
D. Inosservanza di norme organizzative e di sicurezza (art. 20) ad esempio: <ul style="list-style-type: none">• Uso improprio delle scale antincendio		
E. Uso del cellulare o altre apparecchiature non autorizzate durante lo svolgimento delle lezioni (art. 23)		
F. Inosservanza del divieto di fumo (art. 24)		
Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni		
Violazione	Sanzione	Organo competente
G. Falsificazione di firme e valutazioni (art. 18)	• Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni. • Eventuale richiesta risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (Per il punto H)	• Consiglio di classe
H. Gravi danni al patrimonio della scuola (art. 21)		
I. Turbativa reiterata del regolare andamento della vita scolastica come ad esempio: <ul style="list-style-type: none">• episodi di intolleranza razziale, religiosa, atti di bullismo e cyberbullismo (artt. 17 e 23)• episodi di violenza e aggressività (art. 17)• gravi offese o intimidazioni nei confronti dei docenti o del personale della scuola (art. 17)• reiterazione delle violazioni di cui ai punti E ed F.		
Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni		
Violazione	Sanzione	Organo competente
J. Violazioni gravi che abbiano carattere di reati contro la dignità delle persone o che siano causa di pericolo per l'incolumità delle persone.	• Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.	• Consiglio d'istituto
K. Atti di violenza di particolare gravità che generino un elevato allarme sociale ove non sia possibile fare interventi per il reinserimento nella comunità scolastica.	• Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	